

17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono introdotte le seguenti variazioni:

Numero della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale
643	Oli minerali:		
b)	Lubrificanti:		
	1. oli bianchi	Q.le	70
	2. altri	"	25
	Note invariate		
652	Vaselina:		
a)	— naturale	"	40
b)	— artificiale, a base di paraffina	"	70

Art. 2.

E' imposta una tassa vendita sui prodotti seguenti nella misura per ciascuno di essi indicata:

Voce della tariffa doganale	Per q.le
ex 503 Ozocerite greggia	L. 4
650 Paraffina solida	" 10
651 Ceresina	" 10
652 Vaselina:	
a) naturale	" 80
b) artificiale, a base di paraffina	" 140

Il « petrolatum-stock » destinato alla fabbricazione della vaselina è ammesso in esenzione da tassa vendita, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

La « ceresina », che risulti fabbricata con ozocerite che abbia scontata la tassa di vendita prevista dal presente articolo, è esonerata dal pagamento dello stesso tributo per essa particolarmente previsto.

Del pari la « vaselina artificiale » ottenuta nel Regno con prodotti che abbiano già scontata la tassa di vendita propria, è esonerata dal pagamento di quella per essa particolarmente prevista dal presente articolo.

Il Ministro per le finanze stabilirà le norme e le condizioni per la concessione dei detti esoneri.

Art. 3.

Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

	Per q.le
Oli minerali greggi, altri (voce 643-a-3 della tariffa generale dei dazi doganali)	L. 160
Oli minerali lubrificanti (voce 643-b):	
1. oli bianchi	" 180
2. altri	" 160
Petrolio (voce 643-c)	" 250
Benzina (voce 643-d)	" 320
Oli minerali, altri (voce 643-e)	" 270
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-a):	
1. con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°	" 150
2. con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15°	" 95
Residui della distillazione di oli minerali, altri (voce 644-c)	" 100

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali, di color nero, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Resta confermata, in rispetto agli aumenti di tassa portati dal presente articolo, la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora nei recinti o in locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 4.

Restano ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita per i prodotti contemplati dal presente decreto in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni relative, ivi comprese, anche per quanto riguarda la misura del tributo effettivamente pagato, le agevolazioni per i turisti che si recano nel Regno per diporto previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050, e dal R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 267, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1112.

Art. 5.

Rimangono immutate le aliquote di tassa vendita stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050, sui seguenti prodotti, in quanto destinati agli usi di contro a ciascuno di essi indicati:

a) Carburanti consumati:

I) dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico, concesse o che saranno concesse in via definitiva, con o senza sussidi, nonchè alle linee provvisorie ed urbane e quelli consumati dagli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto degli effetti postali nei vari centri urbani del Regno;

II) dalle automotrici in uso su ferrovie e tranvie concesse alla industria privata;

III) dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

b) Acqua regia minerale o surrogato di essenza di trementina da impiegare nella fabbricazione delle vernici.

c) Benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza, munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti nel territorio dello Stato alla data di pubblicazione del presente decreto.

L'agevolezza sarà concessa in base al consumo medio presunto di:

1) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

2) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 ma non a 500.000 abitanti;

3) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

d) Residui della distillazione degli oli minerali classificabili nella voce 644-a) della tariffa dei dazi doganali:

1) impiegati per generare energia elettrica da aziende le quali, in base ad attestazioni da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, risultino trovarsi nella impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica mediante opportuni allacciamenti a reti esistenti;

2) impiegati nell'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque a scopo di agevolare le coltivazioni dei fondi rustici su terreni bonificati;